

Morosità bollette luce e gas e corrispettivo CMOR

Che cos'è il CMOR?

Il CMOR (Corrispettivo di Morosità) è un indennizzo che permette a un vecchio fornitore di luce o gas di recuperare crediti non riscossi tramite le bollette del nuovo fornitore.

In sostanza: la morosità lasciata con il vecchio fornitore può essere riscossa, a determinate condizioni, dal nuovo fornitore. Il nuovo fornitore è a tutti gli effetti titolare dell'importo fatturato pertanto in caso di mancato pagamento può procedere anche alla messa in mora e sospensione della fornitura.

Come riconosco in bolletta questo addebito?

Il nuovo fornitore che applica il corrispettivo CMOR è tenuto a darne evidenza in bolletta. L'indicazione del corrispettivo CMOR si trova all'interno della voce *"Oneri diversi da quelli dovuti per la fornitura di gas/energia elettrica - Corrispettivo CMOR"*.

Quali sono i requisiti per la legittimità del CMOR?

Ci sono diversi elementi da verificare per capire se la richiesta di CMOR è corretta. Il precedente fornitore (uscente) deve aver seguito correttamente l'iter di recupero crediti prima del cambio fornitore (switch), in particolare:

- Il cliente deve essere stato formalmente costituito in mora tramite raccomandata A/R o PEC.
- La comunicazione di costituzione in mora deve contenere l'esplicito avviso che, in caso di mancato pagamento, potrà essere applicato il sistema indennitario CMOR
- Il cliente deve risultare ancora moroso allo scadere dei termini indicati nella costituzione in mora
- Il credito deve riferirsi esclusivamente ai consumi degli ultimi **5 mesi** di fornitura antecedenti la data dello switch
- Il valore del CMOR deve essere pari o superiore a 10 euro
- L'importo addebitato a titolo di CMOR è una stima basata sulla spesa di circa 4 mesi di erogazione e non può eccedere il credito effettivo relativo agli ultimi 5 mesi
- Deve essere emessa fattura di cessazione da parte del precedente fornitore
- Il fornitore uscente non può richiedere il CMOR se il cliente ha presentato un reclamo scritto riguardante la ricostruzione dei consumi o la fatturazione, e il fornitore non ha ancora risposto o non ha risolto la controversia.

Entro quanto tempo il precedente fornitore può richiedere il CMOR?

Non prima di 6 mesi dalla data dello switch (passaggio effettivo al nuovo fornitore)

Non oltre 12 mesi dalla data dello switch.

In caso di contestazioni sul corrispettivo CMOR e sul credito vantato dal precedente fornitore, tale corrispettivo deve essere pagato comunque al fornitore che lo ha addebitato in bolletta?

Solo il precedente fornitore può richiedere l'annullamento o il ritiro del CMOR, pertanto, laddove si è aperta una contestazione con il precedente fornitore (uscente) è consigliabile comunicare per iscritto al nuovo fornitore (entrante) che c'è una contestazione in corso sulla legittimità del CMOR richiesto e pertanto è opportuno richiedere una sospensione della bolletta contenente il CMOR, in attesa della definizione della controversia con il precedente fornitore. Ricorda infatti che il corrispettivo CMOR, una volta addebitato in bolletta dal nuovo fornitore può determinare, in caso di mancato pagamento, la sospensione della fornitura per morosità, nei modi e nei termini definiti dalla regolazione.

In caso di annullamento o ritiro del CMOR da parte del precedente fornitore (es: si verifica che non era presente uno dei requisiti sopra riportati o si trova un accordo per il pagamento della morosità) e si è nel frattempo già pagata la fattura del fornitore entrante, il CMOR sarà da quest'ultimo restituito al cliente.

Fornitore uscente e fornitore entrante (vecchio e nuovo fornitore) non possono gestire tra di loro il pagamento che ad esempio il cliente, nel frattempo, ha fatto al vecchio fornitore?

No.

Il fornitore che addebita il corrispettivo CMOR in bolletta non è a conoscenza del nominativo del precedente fornitore che ne ha richiesto l'applicazione, né del credito vantato da quest'ultimo. I fornitori non si parlano direttamente. Quando il fornitore uscente vanta un credito, inserisce la richiesta di CMOR in una piattaforma gestita da un ente terzo (Acquirente Unico per conto di ARERA). Il fornitore entrante vede solo l'importo da addebitare in bolletta ma non conosce i dettagli del debito né ha il potere di annullarlo.

Come si può conoscere con certezza il nominativo del fornitore precedente che ha richiesto il CMOR?

Il meccanismo del CMOR è piuttosto complesso, per tale motivo ARERA ha istituito un servizio gratuito per avere in modo semplice e veloce le informazioni sulla richiesta di CMOR (es: quale fornitore lo ha richiesto, per quale importo, riferito a quale morosità).

Tutte le informazioni sono disponibili di seguito :

<https://www.sportelloperilconsumatore.it/lo-sportello/i-servizi/smart-help>

Per maggiori informazioni

Sportello per il Consumatore Energia di ARERA : <https://www.sportelloperilconsumatore.it/lo-sportello/i-servizi/smart-info>

Rif Normativi: Testo Integrato del Sistema Indennitario a carico del cliente finale moroso nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale (Tisind) : Deliberazione ARERA 593/2017/R/Com - versione integrata e modificata dalle deliberazioni 406/2018/R/Com E 219/2020/R/Com

Scheda aggiornata al 16/04/2026 LC